



CITTA' DI TRICARICO

PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 21

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI GIORNALIERI, SETTIMANALI, MENSILI E DEI CIRCOLI PRIVATI

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

DATO ATTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTI:

- il DPCM 8 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- l'ordinanza n° 3 del 08 Marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Basilicata avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il DPCM 9 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

CONSIDERATO che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia l'obbligo del mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTO l'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 alla lettera g) la quale stabilisce *"sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;"*

VISTO l'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 alla lettera s) la quale stabilisce *"sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;"*

CONSIDERATO che il "circolo" è una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive; e che i medesimi devono inoltre svolgere la propria attività senza fini di lucro a beneficio del proprio corpo sociale, in spazi non aperti al pubblico, nonché essere affiliati a enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'Interno. È altresì considerato circolo quello di enti e/o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sopraccitati; in virtù delle sopra descritte finalità statuarie sono da considerarsi i circoli privati come locali assimilati a quelli indicati all'art. 1 lettere g) ed s) del summenzionato DPCM 8 Marzo 2020;

RILEVATO inoltre che nei mercati all'aperto l'attuale disposizione degli stalli non consente il rispetto di quanto previsto nel citato D.P.C.M. del 8 marzo 2020;

TENUTO CONTO delle ultime notizie relative al rilevante diffondersi dei casi di contagio da CODIV - 19 (corona virus) nella Regione Basilicata;

DATO ATTO che i mercati all'aperto sono particolarmente frequentati da cittadini e turisti e, pertanto, costituiscono attività nelle quali sussiste un maggior rischio di contagio;

RITENUTO nelle more di una nuova definizione e perimetrazione degli stalli mercatali che possa consentire il rispetto di quanto stabilito dalla richiamata disposizione e garantire l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, di dover disporre la sospensione di tutti i mercati settimanali e mensili fino a cessazione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse, in via precauzionale ed al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nel territorio comunale, la chiusura dello spogliatoio dell'impianto sportivo "Paolo Carbone", la chiusura del Palazzetto dello Sport, nonché la chiusura dello spogliatoio del vecchio campo sportivo "Peppino Impastato". L'equiparazione del circolo privato in Via Lucana con gli orari di chiusura bar h 18,00 così come le tabaccherie che non presentano una netta separazione tra il locale adibito a bar e il punto vendita tabacchi. La sospensione del mercato quindicinale.

La presente ordinanza è valida fino alla revoca della presente.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Tricarico.
2. La trasmissione di copia a:
 - Alla Prefettura MATERA
 - Alla Regione Basilicata POTENZA
 - Al Comando Stazione C.C. TRICARICO
 - Al Comando Compagnia C.C. TRICARICO
 - Alla Comando Polizia Locale SEDE
 - All'Ufficio SUAP SEDE
 - Alle Associazioni del commercio, su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale.

Dalla Residenza Municipale, li 11 Marzo 2020



Firmato digitalmente da
VINCENZO CARBONE
C = IT

IL SINDACO
Dott. Vincenzo CARBONE